



**Spettabile**

**REAR Società Cooperativa**

**Via Pietrino Belli, 55 - 10145 Torino**

**Trasmissione a mezzo P.E.C. a:**

**Rear-sc@pec.it**

**OGGETTO: Proroga affidamento del servizio di guardasala, guardaroba e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici fiorentini e luoghi di cultura - art. 106, comma 11D. Lgs. n. 50/2016. - CIG 9297111AB2**

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 05549 del 30.06.2023, esecutiva dal 30.06.2023, è stato prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D. Lgs. n. 50/2016, a codesta Società Cooperativa l'affidamento del servizio di guardasala, guardaroba e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici fiorentini e luoghi di cultura, **CIG 9297111AB2**.

Si ricorda, inoltre, che codesta Società Cooperativa dovrà costituire idonea garanzia definitiva a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali ed estendere la copertura assicurativa RCT-RCO già in proprio possesso.

La suddetta garanzia, per quanto previsto dall'art. 3 del Contratto di rinnovo firmato in data 28.06.2023, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale al lordo delle riduzioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per gli appaltatori in possesso delle certificazioni prescritte.

La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata della proroga dell'appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione Comunale, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata

escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del contratto di appalto.

La garanzia sotto forma di fideiussione può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice dei contratti pubblici sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico.

Si allega la Determinazione Dirigenziale in argomento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Marina Gardini